



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023

N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023

L'anno 2023 , il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 19:00 in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Valent Pietro	Sindaco	Presente
Visentin Mauro	Vice Sindaco	Presente
Pilosio Silvano	Capo Gruppo	Presente
Pischiutta Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Cominotto Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Mos Lucio	Componente del Consiglio	Assente
Quaglia Dimitri	Componente del Consiglio	Presente
Violino Luca	Capo Gruppo	Presente
Battigelli Laura	Componente del Consiglio	Presente
Pischiutta Antonio	Componente del Consiglio	Presente
Tempini Beatrice	Componente del Consiglio	Presente
Buttazoni Alessandra	Capo Gruppo	Presente
Spitaleri Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Chiapolino Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Toppazzini Carlo	Capo Gruppo	Assente
Di Luch Nino	Capo Gruppo	Presente
Verdini Massimiliano	Capo Gruppo	Presente

Assiste il Segretario Santoro dr.ssa Simona.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Valent Pietro nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

VISTA la Legge 197 del 29/12/2022 (Legge di bilancio 2023);

VISTA la L.R. n.22 del 28/12/2022 (Legge regionale di stabilità 2023);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 38, comma 42 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

- la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2023-2025 non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2023 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

- l'articolo 151, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre di ogni esercizio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2022 che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

- La legge 29/12/2022 n.197 (Legge di bilancio 2023 statale) ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023 e non avendo l'Ente approvato il bilancio di previsione, si trova in esercizio provvisorio;

VISTA la legge 28.12.2001, n.448, che all'art.27, comma 8, testualmente recita : Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante: Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la deliberazione consiliare n.33 del 26 febbraio 2001 avente ad oggetto: “Istituzione addizionale I.R.P.E.F.” con la quale veniva stabilita in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001;

RICHIAMATO il disposto dell'art.3 della legge 289/2002 con cui veniva sospesa la facoltà per gli enti locali di procedere alla rideterminazione opzionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che la sospensione di cui all'art.3 della legge 289/2002 citata in precedenza è stata confermata dall'art.1, comma 51, della legge finanziaria 2005 fino al 31.12.2006;

RICHIAMATO il comma 142 della legge finanziaria 27.12.2007 n.296 il quale prevede che i Comuni possano istituire una nuova addizionale all'irpef o variare quella già applicata fino ad un massimo del

8 per mille, con apposito regolamento il quale può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30.01.2008 con la quale è stato approvato il regolamento con cui si dispone, dall'anno 2008, la variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dallo 0,2 allo 0,4 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione n.14 del 19.01.2009 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2009" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2009;

RICHIAMATA la deliberazione n.6 del 12.01.2010 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2010" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2010;

RICHIAMATA la deliberazione n.3 del 13.01.2011 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2011" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2011;

Richiamato l'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 con il quale viene ripristinata, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di incrementare l'addizionale irpef fino allo 0,8% anche in unica soluzione;

Richiamato inoltre l'art.4, comma 1, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 che modifica l'art.14 del D.Lgs 23/2010 disponendo che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D. lgs. 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 7 del 09/04/2013 avente ad oggetto "Approvazione modifiche regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'irpef" con la quale a decorrere dall'anno 2013 l'addizionale comunale dell'irpef è stata determinata nella misura dello 0,5 punti percentuali modificando il relativo regolamento;

RICHIAMATI i commi 2,5 e 7 dell'art.1 della legge 30/12/2021 n.34 con i quali viene modificato il TUIR (d.p.r. 917/86) ed in particolare vengono modificati gli scaglioni Irpef e le aliquote Irpef;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 27/03/2021 con la quale viene confermata e stabilita in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 23/02/2022 con la quale viene confermata e stabilita in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2022;

RITENUTO di confermare e stabilire anche per l'anno 2023, nella misura di 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1 c. 143 della L. 296/06 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;

DATO ATTO che con la presente proposta si rilascia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 12 settembre 1991, n.49 e successive modificazioni;

PROPONE

1. di confermare e stabilire in **0,5 punti percentuali** l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2023;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
3. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’esecuzione di ogni adempimento conseguente;
4. di conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 11 Dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DR.SSA DONATELLA CAMPANA in data 12 aprile 2023.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DR.SSA DONATELLA CAMPANA in data 12 aprile 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Udito l'intervento del Sindaco che presenta l'argomento in esame;

RICORDATO che a norma dell'art. 69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione elettromagnetica viene pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale;

Con voti 15 favorevoli , 0 contrari e 0 astenuti su 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in premessa richiamata.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione e quindi con voti 15 favorevoli , 0 contrari e 0 astenuti su 15 Consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n.21 e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Valent Pietro

Il Segretario
F.to Santoro dr.ssa Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/05/2023 al 17/05/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Daniele del Friuli, li 02/05/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Alessandra Gotti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/04/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 02/05/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Alessandra Gotti

Copia conforme all'originale.

Li 02/05/2023

Il Responsabile del Procedimento